



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO DI SAN MARCO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI SALA GIOCHI ED INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI DA GIOCO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 29.02.2016**

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – OGGETTO, OBIETTIVI ED AMBITI DI APPLICAZIONE
- Art. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI
- Art. 3 – LICENZE E REQUISITI MORALI
- Art. 4 - SUBINGRESSO
- Art. 5 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI - EFFICACIA DELLE SCIA
- Art. 6 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO SALA GIOCHI E LOCALI CHE
DETENGONO APPARECCHI DI CUI ALL'ART.110 c.6-7 DEL TULPS
- Art. 8 - OBBLIGHI D'ESERCIZIO

CAPO II SALA GIOCHI

- Art. 9 – ATTIVITA' DI SALA GIOCHI
- Art. 10 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

CAPO III INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI AUORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DIVERSI

- Art. 11 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

CAPO IV DEL GIOCO DELLE CARTE E GIOCHI DI SOCIETA', CALCIOBALILLA, FLIPPER E ALTRI APPARECCHI MECCANICI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI.

- Art. 12 - DISCIPLINA DEL GIOCO

CAPO V ORARI

- Art. 13 – ORARI

CAPO VI NORME FINALI

- Art. 14 - SANZIONI
- Art. 15 - NORME FINALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO, OBIETTIVI ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i requisiti ed il procedimento per:

- l'apertura e gestione di esercizi adibiti a sale pubbliche da biliardo e giochi leciti;
- l'installazione di apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del TULPS da collocare negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, nonché negli esercizi commerciali e nei circoli privati;
- l'esercizio del gioco lecito non rientrante nei disposti dell'art.110 TULPS.

Gli obiettivi prefissati sono:

- la sostenibilità dell'insediamento dei locali in cui si pratica il gioco lecito con l'ambiente circostante, con il decoro artistico ed architettonico della città, per uno sviluppo del territorio compatibile con le esigenze della collettività e dei residenti;
- la compatibilità con le zone urbanistiche a tutela dell'ordine e quiete pubblica, per evitare la concentrazione dell'utenza in particolari orari serali o notturni in zone non idonee e non attrezzate;
- la libertà di accesso all'attività nel rispetto dei principi di cui all'art.41 della Costituzione, mediante l'esclusione di vincoli o limitazioni a salvaguardia del mercato;
- la difesa della salute pubblica, per garantire un corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio di fenomeni di dipendenza per l'attrattiva che suscita l'aspettativa di un facile guadagno;
- favorire un accesso responsabile al gioco per ridurre la possibilità del dilagare del gioco d'azzardo che incentiva situazioni di allarme sociale;
- educare alla consapevolezza dei rischi che con l'abuso del gioco possono derivare, con tutti gli strumenti in grado di scoraggiare la diffusione del fenomeno;
- la semplificazione dei procedimenti mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi gli ambiti di intervento sono:

- tipologia del gioco;
- caratteristiche dei locali da utilizzare per l'attività del gioco lecito
- vincoli sulle aree esterne dei locali
- obblighi per gli esercenti
- orario delle attività.

I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Norme di riferimento:

1. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni, di seguito TULPS;
2. Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940, n. 635, di seguito R.D. 635/1940;
3. le norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

4. le norme di sicurezza antincendio, norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme in materia di installazione degli impianti negli edifici;
5. le norme in materia di impatto acustico;
6. le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
7. i decreti dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato in materia di requisiti dei locali e utilizzo e contingentamento degli apparecchi di cui all'art.110 c. 6.;
8. L.R. n.29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
9. L.R. 27 aprile 2015, n.6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015), in particolare l'art. 20 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico - GAP).

Definizioni:

a) per *giochi leciti*: non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori e si individuano come segue:

1. i giochi tradizionali delle carte, bocce, biliardo, pingpong, da tavolo, freccette ecc.
2. gli apparecchi ed i congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) (c.d. new slot) e b) (c.d. VLT) e comma 7 lett. a) (gru, pesche ecc.) e c) (videogiochi), del TULPS;
3. gli apparecchi meccanici od elettromeccanici quali ad esempio flipper, biliardo, biliardino, calcio balilla ecc., attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo;
4. internet: è consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del D.Lgs.17 marzo 1995, n.103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.476/2000;
5. per giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S. attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;

b) *sala pubblica per biliardo e altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi*: i locali esclusivi, autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, allestiti specificatamente per lo svolgimento, previo corrispettivo, del gioco lecito, del gioco del biliardo, anche con installazione di apparecchi da trattenimento meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici; nelle sale giochi è ammesso il servizio non prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, anche a mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle specifiche normative di settore;

c) per *esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS, di seguito "esercizi pubblici"*:

1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di licenza ex art. 86 TULPS;
2. alberghi e strutture ricettive assimilabili in possesso di licenza ex art. 86 TULPS;
3. circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001, n. 235, che svolgono attività riservate ai soci;
4. agenzie di raccolta scommesse ed in generale punti vendita aventi attività principale la commercializzazione di giochi pubblici in possesso di licenza di cui all'art. 88 TULPS;
5. sale Bingo in possesso di licenza di cui all'art. 88 TULPS;

d) per *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata al gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili, con esclusione dei locali adibiti a magazzini, depositi, uffici e servizi;

e) per *superficie di somministrazione*: l'area appositamente destinata ed attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande; ai sensi dell'art. 9 c. 1/c della L.R. n. 29/2007 la superficie destinata alla somministrazione non può essere superiore ad un quarto della superficie complessiva a disposizione dell'utenza, con esclusione dei magazzini, depositi, uffici e servizi;

f) per *esercizi commerciali o diversi*: gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e dalla L.R.Veneto 28/12/2012, n. 50 e gli esercizi in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie lotto, edicole, circoli privati senza somministrazione, ecc. individuati nel decreto direttoriale dell'A.A.M.S. prot. 2011/30011/Giochi del 27 luglio 2011;

- g) per *area separata*: area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS e che deve essere opportunamente separata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso ai soggetti minori di 18 anni;
- h) per *parcheggi privati*: parcheggi reperiti nell'area di pertinenza del locale o in area esterna privata, anche di diversa proprietà con vincolo pertinenziale, entro un raggio di 300 mt. dall'accesso all'esercizio;
- i) per *tabella dei giochi proibiti*: la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, che elenca i giochi vietati in quanto d'azzardo o per pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi.
- l) per *tariffa del gioco*: il costo della singola partita o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposto per informazione ai giocatori.

Art. 3 – LICENZE E REQUISITI MORALI

L'attività di sala giochi è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 86 del TULPS ovvero dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 TULPS possono essere installati all'interno dei locali adibiti alle attività di cui all'art. 2 lett. f) e nei circoli, previa presentazione al SUAP della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 86 ovvero ai sensi dell'art. 88 del TULPS per gli esercizi di cui all'art. 2 lett. c) abilita all'installazione degli apparecchi da trattenimento ai sensi della L. 23/12/2005 n. 266 e successivi decreti direttoriali A.A.M.S.

Le autorizzazioni e SCIA si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali nelle stesse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse o trasferite.

E' ammessa la rappresentanza, previamente segnalata al Comune.

Per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi, i soggetti devono essere in possesso dei requisiti e non incorrere nelle situazioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS e, altresì, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo n. 159 del 06.09.2011.

Art. 4 - SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda di sala giochi, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS a chi subentra, sempre che sia stato provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante, alla data del trasferimento dell'azienda, può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non presenti la richiesta entro 180 giorni, decade dal diritto del dante causa.

Nelle attività di sala-giochi preesistenti all'adozione del presente regolamento, il subentrante dovrà conformare i locali a quanto stabilito all'art. 7.1 lettere e), f), g), h), e i) entro 180 giorni dall'inizio dell'attività.

Le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività sono correlate al titolare e all'attività prevalente di esercizio commerciale o diverso; il subentrante nell'attività prevalente deve presentare nuova SCIA al Comune.

La detenzione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 negli esercizi pubblici è autorizzata in virtù della licenza ex art. 86 o ex art. 88 TULPS.

Art. 5 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI – EFFICACIA DELLE SCIA

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 e le segnalazioni di cui all'art. 19 della Legge 241/90, sono a tempo indeterminato, permanendo i requisiti di legge.

Determina l'efficacia della SCIA:

- La validità dei nulla osta rilasciati dall'AAMS agli apparecchi installati;
- Il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- Il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 6 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Responsabile del Servizio revoca le autorizzazioni ed emette provvedimenti inibitori delle attività soggette a SCIA di cui all'art. 3:

- in presenza della perdita dei requisiti morali del titolare, per l'impresa individuale, o dei legali rappresentanti nel caso di società;
- quando non si attivi l'esercizio entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione; nel caso di procedimento unico collegato alla pratica edilizia, l'attivazione dovrà avvenire entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica;
- qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a trenta giorni senza la preventiva comunicazione al Comune (art. 99 TULPS);
- qualora l'attività non venga ripresa entro il termine comunicato di sospensione che non può essere superiore a novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore (art. 99 TULPS);
- per accertata inefficacia di cui all'art. 5 del Regolamento;
- nel subingresso, qualora non adegui i locali a quanto previsto all'art. 7;
- nei casi di recidiva di cui al successivo comma.

L'attività può essere sospesa per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 30 giorni, con provvedimento del Responsabile del Servizio, nei casi di:

- abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del TULPS;
- ripetuta inosservanza delle norme del presente Regolamento;
- ripetuta inosservanza degli orari di apertura e chiusura;
- per superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
- per modifica totale o parziale dei locali e dell'esercizio dell'attività principale.

Per problemi relativi all'ordine pubblico, anche previa richiesta del Prefetto, o intralcio veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o di veicoli, o comunque per accertato disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco sospende l'attività della sala giochi o l'attività prevalente nel caso di altri esercizi per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

Art. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO SALA GIOCHI E LOCALI CHE DETENGONO APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 c. 6-7 DEL TULPS

1. - Nel rispetto delle specifiche normative di settore, le attività di sala giochi:

- a) non devono essere comunicanti con altre attività di pubblico esercizio, circolo, esercizio commerciale ecc.; è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 29/2007 art.9;
- b) non possono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 1.000 da scuole, caserme, impianti sportivi, chiese e luoghi di culto, centri parrocchiali, ospedali, strutture di residenza o accoglienza socio-sanitaria e luoghi di cura, banche e bancomat, misurata secondo il percorso pedonale più breve dagli ingressi principali;
- c) devono garantire una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1 ogni mq.1 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'utenza (escluso magazzini, depositi, uffici, servizi ecc.) a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
- d) devono essere conformi alle norme urbanistiche ed edilizie e di destinazione d'uso;
- e) devono rispettare le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) devono rispondere alle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza di cui il D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in materia di impiantistica interna agli edifici di cui il Decreto Min.Sviluppo Economico 22.1.2008, n.37;
- g) corrispondano ai requisiti igienico-sanitari e, comunque, siano dotati di servizi separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- h) corrispondano ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- i) siano adeguate alla normativa in materia di impatto acustico;
- l) per gli esercizi con superficie dei locali complessivamente superiore a mq. 250, sia prodotta idonea documentazione di impatto sulla viabilità della zona interessata, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento.

2. Nel rispetto delle specifiche normative di settore, tutte le tipologie di esercizi che detengono apparecchi art. 110 c. 6:

- a) non possono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 1.000 da scuole, caserme, impianti sportivi, chiese e luoghi di culto, centri parrocchiali, ospedali, strutture di residenza o accoglienza socio-sanitaria e luoghi di cura, banche e bancomat, misurata secondo il percorso pedonale più breve dagli ingressi principali;
- b) devono garantire una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1 ogni mq.1 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico (escluso magazzini, depositi, uffici, servizi ecc.) per la somministrazione;
- c) devono essere conformi alle norme urbanistiche ed edilizie e di destinazione d'uso;
- d) devono rispettare le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) devono rispondere alle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza di cui il D.Lgs. n.81 del 9.4.2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in materia di impiantistica interna agli edifici di cui il Decreto Min.Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
- f) corrispondano ai requisiti igienico-sanitari e, comunque, siano dotati di servizi separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- g) corrispondano ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- h) siano adeguati alla normativa in materia di impatto acustico.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 20 della L.R. 27/04/2015, n. 6, tenuto conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, le norme contenute nel presente articolo vanno applicate all'apertura delle nuove sale giochi e a tutti i nuovi esercizi che detengono apparecchi ai cui al c. 6 dell'art. 110 del TULPS.

Art. 8 – OBBLIGHI D’ESERCIZIO

Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti, rilasciata dal Questore e vidimata dall’Autorità locale di pubblica sicurezza, riportante il divieto del gioco d’azzardo e il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 ai minori di anni 18.

Deve essere esposta l’autorizzazione o la SCIA e la nomina del rappresentante.

Deve essere esposta la tariffa per l’uso del biliardo, orari per singola partita.

Altresì deve essere sempre visibile agli utenti il costo della singola partita o quello orario di utilizzo dei giochi.

Deve essere esposto, ben visibile dall’esterno, il cartello dell’orario di apertura e chiusura dell’attività di gioco.

Con esclusione delle “sale dedicate” di cui alla lett. f) dell’art. 9 del decreto AAMS prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010 dove è vietato l’ingresso ai minori di 18 anni, nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati all’installazione di apparecchi da trattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l’offerta complessiva di gioco non può riguardare esclusivamente l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, secondo i contingenti stabiliti dai decreti direttoriali dei Monopoli di Stato.

Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del Decreto Interdirettoriale del 27/10/2003 (alberghi ed esercizi ad essi assimilabili e sale da gioco), gli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 devono essere collocati in area separata e fisicamente delimitata rispetto agli altri giochi od alle attività diverse praticate nel locale, con accesso riservato esclusivamente ai maggiorenni. Il titolare deve far rispettare il divieto di utilizzo ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di documento di riconoscimento.

All’ingresso degli esercizi che detengono apparecchi di trattenimento, deve essere esposto il cartello di divieto di utilizzo degli apparecchi di cui al c. 6 dell’art. 110 TULPS ai minori di diciotto anni; tale divieto deve essere chiaramente riportato anche su ciascun apparecchio.

Sugli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 e 7 del TULPS devono essere apposti e ben visibili al pubblico, il nulla-osta e la messa in esercizio, le informazioni relative al costo della partita, alle modalità di gioco, alle combinazioni vincenti ed ai premi.

Non è consentita l’installazione dei suddetti apparecchi all’esterno dei locali autorizzati all’esercizio del gioco.

Il numero di apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali o alla tipologia dell’esercizio è stabilito con Decreto Direttoriale A.A.M.S. prot. 2011/30011/Giochi del 27 luglio 2011.

In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie, all’esterno dell’esercizio, sulle aree pubbliche date in concessione dal Comune.

I locali che offrono apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare in nessuna circostanza il termine “casinò” o similare, che riconduce alle case da gioco autorizzate dalla normativa statale.

Le sale giochi possono pubblicizzare all’esterno l’attività di somministrazione di alimenti e bevande solo in quanto riservata ai fruitori dell’attività principale.

Per favorire un accesso responsabile al gioco e ridurre, nei soggetti più vulnerabili, situazioni di assuefazione e di allarme sociale, i gestori di attività che detengono apparecchi art. 110 c. 6 TULPS devono esporre all’ingresso e all’interno delle aree apposite, materiale informativo sull’utilizzo dei dispositivi che limitano gli importi od il tempo di utilizzo ed ogni notizia utile sull’assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Nelle sale giochi dove è offerto anche il gioco con vincita in denaro, l’ingresso è vietato ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne.

L’esercente è tenuto a garantire anche all’esterno del locale che non si creino situazioni di disturbo della quiete pubblica o di intralcio alla viabilità ed al transito derivante dalla propria

clientela, individuando sistemi e modalità ritenuti più idonei.

L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare o dal rappresentante, ai sensi dell'art. 93 del TULPS.

CAPO II SALA GIOCHI

Art. 9 – ATTIVITA' DI SALA GIOCHI

L'attività di sala giochi è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 ed è soggetta al regime di silenzio-assenso di cui all'art. 20 della L. 7.8.1990, n. 241.

Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali, di idoneità igienico-sanitaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro e all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza, di inquinamento acustico e superamento delle barriere architettoniche nonché di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni dalla presentazione della domanda completa e regolare.

Art. 10 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di apertura, di ampliamento o modifica sostanziale dei locali o trasferimento di un esercizio di sala giochi deve essere prodotta al SUAP in modalità telematica, redatta in carta legale.

Dati essenziali per la ricevibilità dell'istanza sono:

1. generalità complete del richiedente quale ditta individuale o legale rappresentante di società;
2. dati della ditta comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale, rec. telefonico, PEC, codice fiscale, partita iva e, per le società, iscrizione alla Camera di Commercio;
3. ubicazione dell'esercizio, dati catastali dell'immobile;
4. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti il possesso dei requisiti morali previsti all'art. 3, ultimo comma, prodotta dal titolare della ditta individuale o dai legali rappresentanti per le società oltre alle persone previste dalla vigente normativa;
5. tipologia dei giochi leciti effettuati e numero e tipo di apparecchi da intrattenimento da installare.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) atto comprovante la disponibilità dei locali e delle aree private a destinazione parcheggio;
- b) estremi del certificato di agibilità o della pratica edilizia in corso o documentazione tecnica necessaria per interventi edilizi soggetti a procedimento unico del SUAP;
- c) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, redatta da tecnico abilitato, riportante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6, gli interventi di delimitazione di tali aree, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'ubicazione dei parcheggi privati;
- d) relazione tecnica di impatto acustico per la specifica attività ai sensi della normativa vigente;
- e) relazione tecnica attestante l'impatto sulla viabilità, nel caso di esercizio con superficie complessiva superiore a mq. 250;

- f) documentazione attestante che i locali rispondono alle disposizioni in materia di sicurezza, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e impiantistica interna agli edifici nonché di igiene e sanità pubblica;
 - g) asseverazione di tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti dei locali di cui all'art. 7;
 - h) prove di carico per i biliardi;
 - i) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
- E' ammesso l'istituto dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In presenza di istanza carente di dati essenziali, il SUAP procederà al rigetto.

In presenza di istanza carente degli allegati, la stessa dovrà essere integrata entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, cui seguirà l'avvio ex-novo del termine di silenzio-assenso o il rigetto.

CAPO III

INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI AUORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DIVERSI

Art. 11 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 (commi 1 e 2) e 88 del TULPS (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, sale scommesse ecc.) è autorizzata ai sensi e con i parametri numerico-quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.

Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Presso gli altri esercizi commerciali e diversi, previo presentazione della SCIA al SUAP, è consentita l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS. Si applicano i limiti dimensionali e numerici previsti dai decreti direttoriali dell'A.A.M.S.

Alla SCIA devono essere allegati:

- c) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, redatta da tecnico abilitato, riportante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6, gli interventi di delimitazione di tali aree, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - d) relazione tecnica di impatto acustico per la specifica attività ai sensi della normativa vigente;
 - e) documentazione attestante che i locali rispondono alle disposizioni in materia di sicurezza, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e impiantistica interna agli edifici nonché di igiene e sanità pubblica;
 - f) asseverazione di tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti dei locali di cui all'art.7;
 - h) prove di carico per i biliardi;
 - i) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
- E' ammesso l'istituto dell'autocertificazione ai sensi del D. P.R. 445/2000.

CAPO IV
GIOCO DELLE CARTE E GIOCHI DI SOCIETA', CALCIOBALILLA, FLIPPER E
ALTRI APPARECCHI MECCANICI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 12 - DISCIPLINA DEL GIOCO

L'effettuazione dei giochi di cui al presente capo, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e 88 del TULPS, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

In caso di subingresso, il subentrante deve produrre nuova SCIA al SUAP.

CAPO V
ORARI

Art. 13 – ORARI

L'orario di apertura delle sale giochi e del gioco lecito nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, nella fascia compresa dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalla ore 15,00 alle ore 17,00.

L'orario di utilizzo degli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7, installati sia nelle sale-giochi che nei pubblici esercizi e negli esercizi diversi, è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza, nella fascia compresa dalle ore 09.00 alle ore 11,00 e dalla ore 15,00 alle ore 17,00.

L'uso dei congegni predetti è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e non può protrarsi oltre l'orario dell'attività prevalente; comunque non oltre l'orario stabilito dal Sindaco entro la fascia di cui al c. 2.

In caso di accertate problematiche derivanti dal mancato rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico rilevate sia all'interno che nelle immediate vicinanze del locale, connesse all'esercizio dell'attività, il Sindaco può ridurre l'orario della sala giochi o dell'utilizzo di apparecchi negli altri esercizi.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 14 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS, sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.

Le altre violazioni al presente regolamento, ove non previste sanzioni da norme specifiche in materia, sono sanzionate con il pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 6.000,00, applicata ai sensi della Legge n° 689/1981, oltre alla revoca/sospensione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 15 - NORME FINALI

I criteri previsti nel presente regolamento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione, di trasferimento o ampliamento di sale giochi esistenti.

Le autorizzazioni vigenti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente Regolamento.

I successivi atti normativi di Autorità superiore inerenti le presenti disposizioni si intendono automaticamente applicabili.